



- 7 APR. 2006

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi", ed in particolare l'articolo 17, comma 4, che detta la disciplina delle attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, che dispone che il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approvi il Progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizzi la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4-bis, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 che prevede che, in attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al punto precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio autorizza, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi decisoria e che detta autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 6, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale l'autorizzazione del Progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del medesimo

Decreto, e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del Progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti, le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468 Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Trieste" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Trieste";

VISTA la nota della TESECO SpA del 14 luglio 2005, con protocollo n. 0684_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 14806/QdV/DI del 20 luglio 2005, con la quale si trasmette il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila", ricompresa all'interno dell'area "Ex raffineria Aquila" di proprietà della TESECO SpA;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 13 ottobre 2005 che ha deliberato di ritenere approvabile il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila", trasmesso dalla TESECO SpA con la citata nota del 14 luglio 2005, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'eventuale riutilizzo *in situ* dei terreni potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:
 - che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione (alle 24 ore), indicato nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, realizzato sulla frazione > 2 mm., siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'Allegato 1 del medesimo Decreto (Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee);
- il riutilizzo dei terreni *ex situ* potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:

- che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A e con le ulteriori limitazioni, in particolare sul divieto di riutilizzare tali terreni nelle aree con destinazione ad uso agricolo;
 - sia verificata la conformità dell'analisi sull'eluato del test di cessione condotto secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 eseguito sul tal quale, con i limiti della Tabella "Acque sotterranee" dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- pur prendendo atto dell'impegno della TESECO SpA a presentare entro gennaio 2006 il progetto definitivo di bonifica del lotto adiacente "LN4", che presenta contaminazione nell'immediata adiacenza con il lotto "LN1", si chiede di eseguire ulteriori indagini nell'area "LN1", mediante una caratterizzazione di dettaglio lungo il perimetro di confine dei due lotti in corrispondenza dei sondaggi risultati contaminati ubicati nel lotto "LN4". Tale caratterizzazione dovrà comunque essere concordata con l'ARPA locale;

VISTA la nota della TESECO SpA, con protocollo n. 0823_407001 del 23 gennaio 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2045/QdV/DI in data 31 gennaio 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si chiede l'autorizzazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'avvio, in via provvisoria, dei lavori relativi al Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila", sussistendo la necessità e l'urgenza che il processo di risanamento e sviluppo complessivo delle aree dell'ex Raffineria Aquila abbia inizio a partire dalla bonifica del Lotto "LN1", primo lotto di intervento;

VISTA la nota della TESECO SpA, con protocollo n. 0826_407001 del 30 gennaio 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2099/QdV/DI in data 31 gennaio 2006, con la quale si trasmettono i risultati della caratterizzazione dei campioni di terreno prelevati da cinque sondaggi effettuati lungo il perimetro di confine dei due lotti, "LN1" e "LN4", in corrispondenza dei sondaggi risultati contaminati ubicati nel lotto "LN4" da cui si evince una situazione di conformità alle concentrazioni limite ammissibili fissate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, confermando così la separazione tra le contaminazioni rilevate nel lotto "LN1" e nel lotto "LN4", nonché il "Progetto definitivo di bonifica del Lotto LN4 dell'area Ex raffineria Aquila";

CONSIDERATO che è in fase di perfezionamento il Decreto Interministeriale,

A

di cui all'articolo 15, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, di approvazione del Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila", trasmesso con nota della TESECO SpA del 14 luglio 2005, con protocollo n. 0684_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 14806/QdV/DI del 20 luglio 2005, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - l'eventuale riutilizzo *in situ* dei terreni potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:
 - che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione (alle 24 ore), indicato nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, realizzato sulla frazione > 2 mm., siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'Allegato 1 del medesimo Decreto (Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee);
 - il riutilizzo dei terreni *ex situ* potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:
 - che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A e con le ulteriori limitazioni, in particolare sul divieto di riutilizzare tali terreni nelle aree con destinazione ad uso agricolo;
 - sia verificata la conformità dell'analisi sull'eluato del test di cessione condotto secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero

dell'Ambiente 5 febbraio 1998 eseguito sul tal quale, con i limiti della Tabella "Acque sotterranee" dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

ART. 2

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della TESECO SpA a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto oggetto del presente decreto in euro 2.818.000,00 (duemilioniottocentodiciottomila,00 euro).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

